

Edizione di lunedì 2 luglio 2018

IVA

Fatture elettroniche e proroghe. Il “punto” al 2 luglio

di **Marco Peirolo**

ADEMPIMENTI

Rivalutazione: ultimo giorno per versare l'imposta sostitutiva

di **Alessandro Bonuzzi**

DICHIARAZIONI

Contribuenti non residenti: obblighi dichiarativi e di versamento

di **Federica Furlani**

IVA

Il commercio elettronico e le informazioni obbligatorie preventive

di **Leonardo Pietrobon**

IVA

La registrazione al MOSS

di **EVOLUTION**

IVA

Fatture elettroniche e proroghe. Il “punto” al 2 luglio

di **Marco Peirola**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 è stato pubblicato il **D.L. 28 giugno 2018, n. 79**, che proroga all'1 gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di **fatturazione elettronica** per le **cessioni di carburante**, fissato all'1 luglio 2018 dall'[articolo 1 L. 205/2017](#) (Legge di Bilancio 2018).

L'[articolo 1, comma 920, L. 205/2017](#) prevede che gli acquisti di **carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva** devono essere documentati con la **fattura elettronica**.

Con la modifica operata dal **D.L. 79/2018** alla [lett. a\) del comma 917](#) dello stesso articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, tale disposizione si applica dall'1 gennaio 2019, mentre le **restanti cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono soggette a fattura elettronica dall'1 luglio 2018**.

A prescindere dalla decorrenza, anticipata a luglio 2018 o differita a gennaio 2019, la fattura elettronica si riferisce esclusivamente alle **cessioni di carburanti effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (comma 909)** e, alla luce delle indicazioni contenute nella [circolare AdE 8/E/2018](#), l'anticipazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica ha per oggetto esclusivamente i **carburanti per motori ad uso autotrazione**. Solo dall'anno prossimo, quindi, saranno soggette al nuovo adempimento le cessioni di benzina per motori che fanno parte, per esempio, di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc..

La decorrenza dell'**1 luglio 2018** è confermata anche per il nuovo **obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori da soggetti che agiscono in veste di **“privati consumatori”**.

Come, tuttavia, stabilito dal provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 106701/2018, tale adempimento, previsto dall'[articolo 2, comma 1-bis, DLgs. 127/2015](#), è limitato, **in fase di prima applicazione**, alle cessioni effettuate da soggetti che gestiscono **impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione**, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità **self service prepagato** muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico

delle quantità di carburante. Per tutte le **ulteriori categorie di soggetti** che effettuano **cessioni di carburanti**, l'adempimento sarà progressivamente esteso sino al termine dell'**1 gennaio 2020**.

Il **D.L. 79/2018**, nel modificare il [comma 927](#) dell'**articolo 1 Legge di Bilancio 2018**, differisce all'1 gennaio 2019 le disposizioni di cui ai [commi 920](#), [921](#) e [926](#), specificando che le disposizioni di cui ai commi da [922](#) a [925](#) si applicano, invece, dall'**1 luglio 2018**.

Ne deriva che l'**abolizione della scheda carburante**, essendo prevista dal comma 926, è **rinvitata al 2019**, sicché gli acquisti di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione possono continuare ad essere documentati, anche da luglio 2018, mediante la predetta **scheda**, la cui tenuta risulta tuttavia **facoltativa**.

Infatti, **non essendo stata** corrispondentemente **differita** la decorrenza dei [commi 922](#) e [923](#), che subordinano la deducibilità del costo e la detraibilità dell'Iva all'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, **l'utilizzo della scheda carburante, pur essendo ancora ammesso, non è più necessario, non consentendo di dedurre la spesa e detrarre l'Iva** se i rifornimenti di carburanti non avvengono mediante mezzi di pagamento tracciabili.

In pratica, l'**esonero** dalla tenuta della **scheda carburante**, già previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.P.R. 444/1997](#) a favore degli operatori che acquistano carburanti per autotrazione esclusivamente mediante **mezzi di pagamento tracciabili** (carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria) continua ad essere valido anche da **luglio 2018**. A differenza, però, della disciplina previgente, per dedurre la spesa e detrarre l'Iva è ora **indispensabile effettuare i rifornimenti con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante**, non essendo più sufficiente la **scheda carburante**.

Come previsto dal [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 73203/2018](#), assumono rilevanza **tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante**. Non solo, quindi, gli **assegni**, bancari e postali, circolari e non, i **vaglia cambiari e postali**, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l'**addebito diretto**, il **bonifico bancario o postale** e il **bollettino postale**, oltre alle **carte di debito di credito**.

In assenza di modifiche della lett. b) del comma 917, resta **confermato all'1 luglio 2018** l'obbligo di fatturazione elettronica per le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.

La [circolare AdE 8/E/2018](#) ha precisato che l'adempimento riguarda esclusivamente le **operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto tra il soggetto titolare di un contratto con la PA (appalto o altro tipo di contratto) e il soggetto di cui si avvale per la realizzazione di alcune opere**, mentre, nel caso questi ultimi si **avvalgano di soggetti terzi**, nei passaggi successivi si potrà continuare a **fatturare in modalità cartacea**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Rivalutazione: ultimo giorno per versare l'imposta sostitutiva

di **Alessandro Bonuzzi**

Ultimo giorno utile per versare l'**imposta sostitutiva** o la **prima rata** per la **rivalutazione** delle quote e dei terreni posseduti alla data del **1° gennaio 2018**. La scadenza ordinaria fissata dalla norma – 30 giugno 2018 – è caduta di sabato, pertanto, il termine per il pagamento **slitta** ad oggi. Inoltre, sempre entro oggi, va redatta e **asseverata** la **perizia di stima** che fissa il valore rivalutato dei beni.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ([articolo 1, commi 997 e 998, L. 205/2017](#)), modificando il disposto dell'[articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002](#), che a sua volta rinnovava quanto contenuto negli [articoli 5 e 7 della L. 448/2001](#), ha **riaperto** i termini per rideterminare il valore dei **terreni** e delle **partecipazioni** non quotate detenute da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale alla data del 1° gennaio dell'anno corrente.

La **rideterminazione** del valore dei beni ha effetto sul calcolo della **plusvalenza imponibile**, quale reddito diverso ai fini delle imposte dirette, che si generebbe in capo al possessore in ipotesi di vendita. In sostanza, l'obiettivo della norma è quello di creare una condizione di vantaggio per quei soggetti che detengono partecipazioni o aree edificabili con elevati **plusvalori latenti** e che hanno intenzione di cederle.

La **tempestività** del versamento della sostitutiva, che può avvenire in un'**unica soluzione** oppure in **3 rate** annue di pari importo, con applicazione del tasso di interesse del 3% annuo sulla II° rata – che scadrà il 1° luglio 2019 – e sulla III° rata – che scadrà il 30 giugno 2020 –, è fondamentale poiché **perfeziona la rivalutazione**.

Lo ha chiarito in più occasioni anche l'Agenzia delle Entrate a parere della quale *“l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si **considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata**. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del Tuir”* ([circolare 35/E/2004](#)).

Qualora il pagamento non avvenisse entro la scadenza, il contribuente **decadrebbe** dalla possibilità di calcolare la **plusvalenza** partendo dal valore rideterminato; l'eventuale importo versato tardivamente, quindi da domani, potrebbe comunque essere chiesto a **rimborso**.

Ancora, se la **prima rata** dell'imposta sostitutiva viene correttamente pagata entro la giornata

odierna, ma verrà omesso il pagamento delle rate successive, l'**efficacia** della rivalutazione **non viene meno** e gli importi non versati e dovuti saranno **iscritti a ruolo**, salvo che il contribuente **regolarizzi** la sua posizione attraverso l'innovato istituto del **ravvedimento operoso**.

La **misura** dell'imposta sostitutiva da applicare al **valore di perizia** del bene è pari **all'8%**, sia per i terreni, sia per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che trattasi di partecipazioni qualificate o non qualificate.

I codici **tributo** da utilizzare sono i seguenti:

- **"8055"** per la **rivalutazione delle partecipazioni**;
- **"8056"** per la **rivalutazione dei terreni**.

Gli eventuali **interessi** dovuti derivanti dalla scelta di pagare l'imposta a rate "seguono" il codice tributo del bene a cui la rivalutazione si riferisce. Inoltre, nel modello F24 va indicato quale **anno di riferimento** il **2018**, ossia il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso del bene.

Si noti, infine, che l'imposta sostitutiva dovuta può essere **compensata orizzontalmente** con eventuali **crediti** precedentemente sorti, quindi, ad esempio, con un **credito Irpef**.

Esempio

Alla data del 1° gennaio 2018 la Alfa Snc era posseduta:

- per l'80% da Caio;
- per il 20% da Tizio.

Entrambi i due soci, in vista di una possibile cessione, hanno deciso di **rivalutare** la propria quota avvalendosi della riapertura dei termini prevista dalla legge di Stabilità 2018. Hanno dato, quindi, mandato a un professionista di provvedere alla redazione della **perizia di stima**. Dalla perizia, asseverata in data 18 giugno 2018, è emerso che il **patrimonio** della società partecipata al 1° gennaio 2018 era pari a 2.000.000 euro. I soci decidono di **rateizzare** il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% in 3 rate; pertanto, dovranno eseguire i seguenti versamenti:

- Caio – **imposta dovuta 128.000** ($2.000.000 \cdot 80\% \cdot 8\%$)

1. I° rata 2 luglio 2018: 42.666,67
2. II° rata 1° luglio 2019: 43.946,67 ($42.666,67 + 1.280$)
3. III° rata 30 giugno 2020: 45.226,67 ($42.666,67 + 2.560$)

- Tizio – **imposta dovuta 32.000** ($2.000.000 \cdot 20\% \cdot 8\%$)

1. I° rata 2 luglio 2018: 10.666,67
2. II° rata 1° luglio 2019: 10.986,67 (10.666,67+ 320)
3. III° rata 30 giugno 2020: 11.306,67 (10.666,67 + 640).



DICHIARAZIONI

Contribuenti non residenti: obblighi dichiarativi e di versamento

di **Federica Furlani**

Poiché chiunque possiede redditi **prodotti in Italia**, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, anche i **non residenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello Redditi PF**, salvo ricorrano casi di **esonero**.

In particolare, oltre ai casi ordinari di esonero dalla presentazione della dichiarazione, **non vanno dichiarati**, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti **non** implica in alcun modo un **obbligo di dichiarazione** verso l'amministrazione fiscale italiana:

- **i redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l'esenzione o l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva** secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- **i compensi per l'utilizzazione** di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Resta fermo che, anche in caso di **esonero**, il non residente può decidere di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali **oneri sostenuti** o **detrazioni** non attribuite oppure per chiedere il **rimborso** di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2017 o da acconti versati nello stesso anno.

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, i contribuenti non residenti che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia, seguono le **medesime modalità di presentazione dei contribuenti residenti**.

I contribuenti non residenti che, invece, **al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all'estero**, possono avvalersi:

- **dell'invio entro il 31 ottobre 2018 della dichiarazione a mezzo raccomandata** o mezzo equivalente secondo le procedure previste. La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
- **della trasmissione telematica entro il 31 ottobre 2018 della dichiarazione tramite il canale Fisconline**. Si ricorda, a tal proposito, che i cittadini italiani residenti all'estero

possono richiedere il loro codice Pin; i contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani, invece, possono richiedere il codice Pin *on-line* solo se hanno un domicilio fiscale in Italia, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Passando alle **modalità di pagamento**, oltre a quelle indicate in via generale per tutti i contribuenti, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

- il **servizio telematico Internet** offerto dall'Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.;
- **bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato**, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:

1. codice BIC: BITAITRRENT
2. causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/ AAAA)
3. IBAN: il codice relativo all'imposta da versare.

Non è invece possibile effettuare i pagamenti tramite **assegni**.

In caso di utilizzo del **bonifico bancario**, a titolo esemplificativo si riportano di seguito codici IBAN corrispondenti ai capitoli/articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

- **Irpef saldo** (capitolo 1023 – articolo 13) codice IBAN IT 68X 01000 03245 348 0 06 1023 13
- **Irpef 1° e 2° acconto** (capitolo 1023 – articolo 14) codice IBAN IT 45Y 01000 03245 348 0 06 1023 14
- **Ritenute su interessi di capitale** – non residenti (capitolo 1026 – articolo 06) codice IBAN IT 35E 01000 03245 348 0 06 1026 06
- **Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti** o a società con sede legale all'estero (capitolo 1027 – articolo 01) codice IBAN IT 73A 01000 03245 348 0 06 1027 01

Ad esempio, il bonifico per il versamento del **saldo Irpef** riferito all'anno d'imposta 2017 dovrà essere effettuato utilizzando:

- il codice BIC: BITAITRRENT
- il codice IBAN IT 68X 01000 03245 348 0 06 1023 13 e indicando nel campo causale "codice fiscale ... codice tributo 4001 – anno 2017".

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Il commercio elettronico e le informazioni obbligatorie preventive

di **Leonardo Pietrobon**

Come già messo in evidenza in un [precedente intervento](#), secondo quanto stabilito dall'[articolo 12 D.Lgs. 70/2003](#) e dall'[articolo 51, comma 2 D.Lgs. 206/2005](#), il **prestatore o cedente** deve fornire in modo **chiaro, comprensibile ed inequivocabile**, tutta una serie di **informazioni** utili al cliente per la conclusione del contratto, che nel caso di specie sono **informazioni preventive**. In particolare:

1. le **varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contatto** di compravendita o di erogazione/fruizione del servizio;
2. le **modalità di conclusione** del contratto;
3. la possibilità e gli strumenti a disposizione del cliente per la **correzione di errori** di inserimento dei dati prima dell'inoltro dell'ordine;
4. le **lingue disponibili** per la conclusione del contratto;
5. l'indicazione degli strumenti di **composizione delle controversie**;
6. il **prezzo totale dei beni o dei servizi** comprensivo delle **imposte**, ovvero le modalità di calcolo del prezzo (se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo) e, se del caso, tutte le **spese aggiuntive** di spedizione, consegna o postali. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione;
7. la **durata del contratto**, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le **condizioni per recedere** dal contratto.

Molto spesso, alcune delle informazioni "obbligatorie" richieste dagli [articoli 12 D.Lgs. 70/2003](#) e [51 D.Lgs. 206/2005](#) **non** trovano espressa **indicazione** nella "schermata" visualizzata dall'utente intenzionato a concludere l'operazione.

Infatti, le **informazioni** richiamate dalle citate disposizioni normative **possono essere fornite mediante il rimando ad apposito link** (collegamento ipertestuale) ovvero mediante la **modalità scrolling** (scorrimento dei contenuti).

L'[articolo 51, comma 4, D.Lgs. 206/2005](#) tratta il caso particolare del **contatto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza** che consente uno **spazio o un tempo limitato** per visualizzare le informazioni di cui sopra.

In tale ipotesi, il fornitore/prestatore del servizio deve fornire al consumatore, prima della conclusione dell'ordine, almeno le **seguenti informazioni**:

1. **le caratteristiche principali dei beni o servizi;**
2. **l'identità del fornitore;**
3. **il prezzo totale dei beni o dei servizi** comprensivo delle imposte, ovvero le modalità di calcolo del prezzo (se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo) e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione;
4. **in caso di insussistenza di un diritto di recesso**, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto;
5. **la durata del contratto**, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le **condizioni per recedere** dal contratto.

Oltre a quanto stabilito fino a questo punto, ricordiamo che anche nel **commercio elettronico** possono sussistere delle **clausole vessatorie**, ossia le clausole che se non approvate specificamente per iscritto vengono ritenute nulle.

Si considerano vessatorie le **clausole che malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto**. Inoltre sono vessatorie anche tutte le clausole che prevedono limitazioni alla responsabilità, la facoltà di recedere dal contratto e sospendere l'esecuzione, ecc.. **Quando sono presenti online delle clausole vessatorie** si tende a richiamarle con un testo del tipo **"si approvano esplicitamente i punti 1,2,3, ecc."** con un tasto "approva" che funge da "approvazione per iscritto", utile al fine di evitare la nullità delle medesime.

Infine, secondo quanto stabilito dall'[articolo 13 D.Lgs. 70/2003](#), **una volta concluso il contratto** (cioè quando il cliente ha inviato l'ordine) **il fornitore deve spedire una ricevuta dell'ordine al cliente**, che di fatto deve contenere le stesse informazioni riportate in precedenza.



Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

La registrazione al MOSS

di **EVOLUTION**



Il D.Lgs. 42/2015 ha recepito le disposizioni, decorrenti dal 1° gennaio 2015, contenute nell'articolo 5 della Direttiva n. 2008/8/CE, che modificano i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di clienti non soggetti passivi Iva, per le quali viene previsto che il luogo impositivo è quello in cui è stabilito il cliente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la procedura di iscrizione al MOSS.

Dal punto di vista nazionale, l'[articolo 2, D.Lgs. 42/2015](#) ha previsto che la **registrazione al MOSS** in Italia è ammessa esclusivamente per:

- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro ([articolo 74-quinquies, comma 1, D.P.R. 633/1972](#));
- i soggetti passivi domiciliati in Italia o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia ([articolo 74-sexies, comma 1, D.P.R. 633/1972](#));
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia; in caso di possesso di una stabile organizzazione anche in altro Stato membro, l'opzione per la registrazione al MOSS in Italia non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio ([articolo 74-sexies, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)).

Il **numero di partita Iva** di cui sono già in possesso i soggetti passivi italiani e quelli *extra-UE* con stabile organizzazione in Italia è utilizzato anche in relazione all'opzione per il regime speciale ([articolo 74-sexies, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)).

Il [provvedimento AdE n. 122854/2014](#) ha definito le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione per avvalersi del MOSS a decorrere **dal 1° ottobre 2014**, in conformità con l'[articolo 2, par. 3, del Reg. UE n. 967/2012](#).

La registrazione si riferisce:

- sia al “**regime UE**”, da parte delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia;
- sia al “**regime non UE**”, da parte delle imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione Iva nella UE.

La **registrazione** avviene esclusivamente, in via diretta ed elettronica, attraverso le **funzionalità** rese disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico:

- i **soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato**, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini Iva in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali;
- i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea**, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on line disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L'Agenzia, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettua le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, al fine di completare il processo di registrazione:

1. il numero di identificazione Iva attribuito;
2. il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia;
3. la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese.

Il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 56191](#) ha approvato gli schemi di dati per la richiesta della registrazione al MOSS in Italia per:

- i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea**, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro (**allegato A**);
- i soggetti passivi **domiciliati nel territorio dello Stato** o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini Iva in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (**allegato B**).

La registrazione ha effetto a decorrere dal **primo giorno** del **trimestre successivo** a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di identificazione l'intenzione di avvalersi del **regime speciale**, fornendo le informazioni richieste.

I soggetti registrati al MOSS sono **esclusi** dal regime speciale se ([articolo 74-quinquies, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)):

- comunicano di non fornire più servizi digitali;
- si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi digitali siano cessate;
- non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- persistono a non osservare le disposizioni relative al regime speciale.

L'Amministrazione finanziaria, nei casi indicati, emette un provvedimento motivato di esclusione dal regime speciale, contro il quale è possibile ricorrere ([articolo 54-ter, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >